



Disposizioni operative per la gestione del Fondo regionale di garanzia, sezione speciale per il Settore primario, mediante operazioni di garanzia diretta a beneficio di imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni:

Aiuto: indica l'agevolazione sotto forma di garanzia, consistente nel differenziale tra il prezzo di mercato della garanzia concessa in virtù della misura di aiuto ed il prezzo realmente pagato dal beneficiario. La misura dell'intensità dell'aiuto (equivalente sovvenzione lordo) verrà determinata secondo il metodo di calcolo riportato nel presente Atto (Metodologia di Calcolo dell'ESL).

Beneficiari: PMI del settore primario attive nella produzione agricola e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

cap: indica la parte di risorse regionali impegnate a garanzia dei Finanziamenti. Rappresenta il 20% dell'importo della Garanzia concessa.

Equity: mezzi propri o patrimonio netto.

Fatturato: voce 1 lettera A del Conto Economico di cui all'Articolo 2425 del Codice Civile, ovvero ultima dichiarazione corrispettivi IVA.

Finanziamento: indica gli affidamenti concessi ai *Beneficiari* da parte del *Finanziatore*, aventi le caratteristiche previste per le *Linee di Intervento*.

Finanziatore: indica:

- 1) i soggetti iscritti all'albo di cui all'Articolo 13 del Testo Unico Bancario, ovvero che esercitano l'attività bancaria in Italia ai sensi dell'Articolo 16, comma 3 del Testo Unico Bancario, in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 10 del Testo Unico Bancario, che concede i Finanziamenti ai Beneficiari garantiti dal Fondo, all'uopo convenzionato con il Gestore.
- 2) I Confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'uopo convenzionati con il Gestore.

Fondo: la Sezione speciale del Fondo regionale di garanzia, di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, costituita, con legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, a favore delle piccole e medie imprese del settore primario e per la quota destinata a operazioni di garanzia diretta.

Garanzia: la garanzia diretta a prima richiesta rilasciata dal Fondo (garanzia agevolata) a fronte delle operazioni bancarie previste dalle Linee d'intervento nell'interesse dei *Beneficiari*.

Gestore (del Fondo): Veneto Sviluppo S.p.A., Finanziaria Regionale della Regione del Veneto.

Immobilizzi Tecnici Netti: Sommatoria delle voci I e II della lettera B dell'Attivo dello Stato Patrimoniale di cui all'Articolo 2424 del Codice Civile.

Indebitamento bancario a breve: quota di indebitamento, a scadenza entro l'anno, comprensiva delle rate annue relative ai finanziamenti in essere.



Imprese in difficoltà: imprese così definibili ai sensi dell'Articolo 2, numero 59), del Reg. UE n. 2472/2022 della Commissione o che presentino una probabilità di inadempimento superiore a quella corrispondente alla quarta fascia della tabella di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

Imprese Start-up: le PMI costituite o che hanno iniziato la propria attività da non oltre tre anni dalla richiesta di *Garanzia al Fondo*.

Linee d'intervento: indica le due possibili modalità di affidamento dei *Beneficiari*, oggetto delle operazioni di garanzia a valere sul Fondo, disciplinate nelle presenti Disposizioni Operative:

LINEA "A": affidamenti fino a 18 mesi;

LINEA "B": affidamenti oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi.

Patrimonio Netto: totale della voce A del Passivo dello stato patrimoniale di cui all'Articolo 2424 del Codice Civile.

PMI: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione per categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali), nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti disposizioni operative.

Probabilità di inadempimento: la probabilità attribuita dal *Finanziatore* sulla base dei propri modelli di valutazione del merito creditizio che un *Beneficiario* passi allo stato di sofferenza entro un orizzonte temporale di 12 mesi.

Articolo 2 - Normative di riferimento

- > D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59."
- > L.r. 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e s.m.i.;
- > L.r. 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";
- > L.r. 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
- > Regolamento UE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e s.m.i.;
- > Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e s.m.i.;
- > Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

Articolo 3 – Caratteristiche e modalità di attuazione dell'intervento

- a) L'intervento del *Fondo* consiste nella messa a disposizione di risorse a presidio delle *Garanzie* rilasciate dal *Fondo* medesimo a favore dei *Finanziatori*, nell'interesse dei *Beneficiari* (PMI attive nella produzione agricola e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari).
- b) Le suddette *Garanzie* operano, con una percentuale di intervento dell'80%, a copertura delle perdite registrate dal *Finanziatore* sui singoli *Finanziamenti*, fino a capienza del *cap* accantonato. Per ogni singolo *Finanziatore* e per ciascuna *Garanzia* ammessa, a fronte dell'affidamento perfezionato viene impegnato un importo di *Fondi* pari al 20% del valore nominale della *Garanzia* medesima.



- c) Per le finalità del presente Atto è riservato un plafond pari a euro 2.851.440,00 dell'attuale dotazione del *Fondo*, incrementabile delle risorse attualmente impegnate per le operazioni di garanzia diretta che, tempo per tempo, saranno svincolate;
- d) L'aiuto ai *Beneficiari* è concesso sotto forma di aiuto *de minimis*, nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure previsti dal Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i., per la produzione primaria dei prodotti agricoli e dal Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i., per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Articolo 4 - Caratteristiche dei *Finanziamenti* garantibili

I *Finanziamenti* oggetto della *Garanzia* devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) Scopo: supporto di liquidità per l'attività d'impresa a copertura dei fabbisogni derivanti da investimenti a finalità produttiva e/o per capitale circolante.
- b) Tipo e durata: affidamenti bancari di nuova concessione di durata:
 - fino a 18 mesi: LINEA "A";
 - oltre i 18 mesi e fino a 60 mesi (compreso l'eventuale preammortamento ed escluso l'eventuale "preammortamento tecnico"): LINEA "B".
- c) Importo massimo per singolo Beneficiario (anche come cumulo di più Linee di intervento contestualmente in essere).
 - per il settore agricolo euro 180.000,00 (nel rispetto dei massimali di equivalente sovvenzione lordo (ESL) previsti dal Reg. UE n. 1408/2013 e smi);
 - per il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli euro 250.000,00 (nel rispetto dei massimali di ESL previsti dal Reg. UE n. 1407/2013);
- d) Delibera di concessione: indicante la previsione di intervento di *Garanzia* del *Fondo* e la natura pubblica dello stesso.
- e) Altre garanzie: gli affidamenti possono essere eventualmente assistiti da garanzie personali e/o da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche. Le altre garanzie acquisite operano anche a favore del *Fondo*, laddove compatibili.
- f) Remunerazione: la *Garanzia* opera a titolo gratuito nei confronti dei *Beneficiari*; agli stessi non verrà quindi richiesta alcuna remunerazione correlata alla *Garanzia*.

Articolo 5 – *Beneficiari della Garanzia*

Possono beneficiare della *Garanzia* del *Fondo* le *PMI* operanti nel Settore Primario (requisiti):

- a) iscritte ai pubblici registri pertinenti, compresa l'iscrizione all'anagrafe delle ditte del Settore Primario, laddove previsto;
- b) aventi sede operativa nel territorio della regione Veneto;
- c) operanti nei settori di applicazione dei Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 ("de minimis"),
- d) che presentino le seguenti caratteristiche:
 - i. con riferimento all'ultimo bilancio approvato (o dichiarazione fiscale equivalente se privi di bilancio):
 1. *Indebitamento bancario a breve/fatturato* < 0,50
 2. *Debiti a medio/lungo periodo* inferiori a 2 volte il *Fatturato*
 3. *Equity* >=10% dell'investimentoper le sole società di capitale, inoltre:
 4. *Patrimonio Netto/Immobilizzi Tecnici Netti* > 0,25
 - ii. *Probabilità di inadempimento* <= 9,50%
- e) che non rientrano nelle condizioni ostative previste dalla l.r. 11 maggio 2018, n. 16.

Casi di esclusione

- a) Non sono ammessi all'intervento del *Fondo* i *Beneficiari*:
 1. definibili come *Imprese Start-up*;



2. definibili come *Imprese in difficoltà*;
3. che presentano sulla *posizione globale di rischio*, esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni;
4. che presentano esposizioni nei confronti del *Finanziatore* classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della predetta Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia;
5. in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-*bis* della medesima legge;
6. che abbiano beneficiato della *Garanzia* su altre operazioni finanziarie per le quali sia pervenuta: comunicazione di un evento di rischio o una richiesta di escussione della garanzia;
7. che sono incorse in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
8. destinatari di provvedimenti giudiziari che abbiano irrogato le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d).

b) Non sono ammessi all’intervento del *Fondo* i casi di esclusione in applicazione dei Regolamenti UE:

<p>Reg. UE 1407/2013 e s.m.i. “de minimis” ESCLUSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio; > Aiuti concessi a imprese attive nei settori che costituiscono campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1408/2013; > Aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: <ol style="list-style-type: none"> i) qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ii) qualora l’aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; > Aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; > Aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
<p>Reg. UE 1408/2013 e s.m.i. “de minimis” settore agricolo ESCLUSIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aiuti concessi a imprese che non operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o attive nei settori che costituiscono campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013; > Aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; > Aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; > Aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

Articolo 6 – Presentazione della domanda di *Garanzia*

Verificata la presenza dei requisiti del *Beneficiario* in conformità all’articolo 5 e dell’operazione bancaria in conformità all’articolo 4 delle presenti Disposizioni, il *Finanziatore* presenta la domanda di *Garanzia* a valere sul *Fondo* esclusivamente mediante il Portale informatico del *Gestore*. L’accettazione delle domande avviene secondo procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse.

All’atto di presentazione della domanda, l’affidamento per il quale viene richiesto l’intervento del *Fondo* non deve essere già deliberato dal *Finanziatore*, salvo che la delibera stessa sia condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della *Garanzia*.

La domanda, sottoscritta dal *Finanziatore* e dal legale rappresentante del *Beneficiario* deve contenere i seguenti allegati obbligatori:

- copia di un documento d’identità valido del legale rappresentante del *Beneficiario*;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di PMI;



- dichiarazione di iscrizione del *Beneficiario* all'Anagrafe del Settore Primario, qualora richiesto;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di "Impresa Unica", conformemente a quanto previsto dal Regolamento comunitario di riferimento;
- dichiarazione sostitutiva ex L.R. n. 16/2018 - DGR Veneto n. 690/18;
- dichiarazione del Finanziatore circa il vantaggio riconosciuto alla PMI *Beneficiaria* grazie all'intervento del *Fondo* (dichiarazione di trasparenza dell'aiuto). Detto vantaggio potrà essere indicato con riferimento ad una o più delle seguenti condizioni: garanzia del fondo come condizione per l'accesso al credito, concedibilità di affidamenti di maggior importo, migliori condizioni economiche applicate, minori garanzie collaterali richieste.

Il *Finanziatore* cura la conservazione dei documenti originali e si impegna ad assicurarne la trasmissione al *Gestore* nei casi previsti dall'Accordo Convenzionale e dalle presenti Disposizioni.

Articolo 7 – Operatività del *Gestore*

Ogni domanda di *Garanzia* deve riguardare una sola *Linea d'intervento* (anche per più affidamenti se con medesima durata e scadenza) ed una sola PMI *Beneficiaria*.

Il *Gestore*, espletate le attività di sua competenza (i.e. l'inserimento dell'operazione nei registri nazionali sugli aiuti), delibera l'ammissione delle domande di *Garanzia*.

Entro 15 giorni dalla data della delibera di ammissione, il *Gestore* rende disponibili: a ciascun *Finanziatore*, l'elenco delle operazioni ammesse a *Garanzia*; ai *Beneficiari*, l'esito di ammissione comprensivo della determinazione dell'aiuto concesso in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Il *Gestore*, in caso di totale impegno del *Fondo*, sospende l'ammissione delle operazioni ai benefici del *Fondo* stesso (fino ad eventuale ricostituzione di nuove disponibilità).

Il *Gestore* effettua controlli a campione su almeno il 10% delle garanzie deliberate. Nel corso dei controlli, viene verificata la documentazione raccolta dal Finanziatore ai fini della presentazione della domanda di garanzia e il rispetto dei requisiti di ammissione.

Articolo 8 - Operazioni e importi ammissibili alla *Garanzia*

1. Garanzia su LINEA A

Garanzie agevolate a prima richiesta, a valere sul *Fondo*, concesse nell'interesse dei *Beneficiari*, su affidamenti bancari di qualsiasi forma tecnica con durata massima 18 mesi e finalizzati esclusivamente all'attività di impresa. Non sono ammissibili le operazioni che beneficiano di altre forme di garanzia, controgaranzia o riassicurazione a valere su fondi pubblici.

2. Garanzia su LINEA B

Garanzie agevolate a prima richiesta, a valere sul *Fondo*, concesse nell'interesse dei *Beneficiari*, su affidamenti/finanziamenti bancari ordinari chirografari sotto qualsiasi forma di durata con durata compresa tra i 18 e i 60 mesi (incluso l'eventuale preammortamento fino a 12 mesi ed escluso l'eventuale "preammortamento tecnico").

Copertura massima e cap di rischio

Per entrambe le *Linee d'intervento* il *Fondo* interviene concedendo *Garanzia* a prima richiesta nella misura dell'80% dei singoli affidamenti con un *cap* pari al 20% della somma garantita. Il *Fondo* interviene a copertura delle perdite nella misura massima del *cap* complessivamente impegnato a favore di ciascun *Finanziatore*.

Articolo 9 – Perfezionamento della *Garanzia*

La validità della *Garanzia* del *Fondo* è subordinata al perfezionamento del *Finanziamento* da parte del *Finanziatore* entro il termine di 3 mesi dalla delibera di ammissione al *Fondo* con inserimento dell'informazione nel Portale informatico del *Gestore*. Su richiesta motivata del *Finanziatore* il termine di 3 mesi potrà essere espressamente prorogato dal *Gestore* per un massimo di ulteriori 3 mesi;



Raggiunto il pieno impiego del Fondo, l'operatività è sospesa e le risorse restano a servizio di tutte le posizioni esistenti alla data del pieno impiego, fino a estinzione delle stesse per scadenza naturale e/o per escussione.

Articolo 10 – Comunicazione di anomalie/eventi pregiudizievoli

Il Finanziatore comunica al Gestore nei termini indicati, a pena di inefficacia della *Garanzia*, il primo in ordine di tempo tra i seguenti eventi:

1. entro 3 mesi dall'accadimento:
 - intervenuta revoca o risoluzione prima della scadenza, mancato rientro alla scadenza, in caso di *Finanziamenti* senza piano d'ammortamento;
 - rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa da oltre 90 giorni in caso di *Finanziamenti* con piano d'ammortamento;
 - la proposta transattiva presentata dal *Beneficiario*;
2. entro 6 mesi dall'accadimento:
 - l'ammissione del *Beneficiario* alle procedure concorsuali (con riferimento alla data iscrizione nel Registro delle imprese: della sentenza dichiarativa di fallimento; del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione ad altre procedure concorsuali).
3. A seguito della comunicazione del Finanziatore il Gestore assegna l'anomalia alla relativa *Garanzia*.
4. In assenza di comunicazione degli eventi di cui sopra, decorsi 2 mesi dalla scadenza del *Finanziamento* la *Garanzia* si estingue.

Articolo 11 - Escussione della Garanzia

Entro il limite del cap impegnato e riservato ai singoli Finanziatori, il Fondo copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'80% dell'ammontare dell'esposizione del Finanziatore nei confronti del Beneficiario per capitale e interessi, contrattuali e di mora, calcolato:

- al quinto mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio per le operazioni senza piano d'ammortamento;
- all'undicesimo mese successivo alla data in cui si è verificato l'evento di rischio per le operazioni con piano d'ammortamento
- alla data di ammissione del soggetto beneficiario finale a procedure concorsuali.

A seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 10 e previo avvio delle procedure di recupero del credito nei confronti del *Beneficiario*, il *Finanziatore* può escutere la *Garanzia* inviando apposita richiesta al *Gestore*. Per avvio delle azioni di recupero si intende:

- a) la richiesta del *Finanziatore* al *Beneficiario* di pagamento dell'importo complessivamente dovuto a seguito di revoca/risoluzione prima della scadenza o del mancato rientro alla data di scadenza in caso di *Finanziamento* senza piano di ammortamento;
- b) l'invio dal *Finanziatore* al *Beneficiario* di intimazione di pagamento dell'ammontare dell'esposizione debitoria nel caso di *Finanziamento* con piano d'ammortamento;
- c) in ogni caso, qualora presente: (i) il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo dovuto sul *Finanziamento*; (ii) l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o atto equivalente nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo dovuto sul *Finanziamento*.

La richiesta di escussione della *Garanzia* andrà corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia integrale della documentazione raccolta in sede di presentazione della domanda di cui all'articolo 6;
- b) copia della delibera bancaria;
- c) copia della documentazione comprovante l'avvio delle azioni di recupero di cui sopra;
- d) copia della documentazione inerente le altre eventuali garanzie acquisite.



Il *Finanziatore* presenta la richiesta di escussione della *Garanzia* entro il termine massimo di 12 mesi dall'accadimento del primo evento di cui all'articolo 10, a pena di inefficacia della *Garanzia*.

Ricevuta la richiesta, il *Gestore* la sottopone ai propri Organi Deliberanti secondo l'ordine cronologico di presentazione o di completamento documentale ai propri Organi Deliberanti. Allo scopo il *Gestore* si riserva la facoltà di richiedere al *Finanziatore* eventuali integrazioni documentali. Il *Gestore* comunica l'esito della richiesta ai Finanziatori.

Autorizzata l'escussione della *Garanzia* e il relativo pagamento, il *Finanziatore* prosegue le azioni di recupero del credito (giudiziali e/o stragiudiziali) anche per conto del *Fondo*. Nel caso in cui il *Finanziatore* rinunci a tali azioni in quanto ritenute antieconomiche, dovrà acquisire preventiva autorizzazione dal *Gestore*, a pena di inefficacia della *Garanzia*.

Gli accordi stragiudiziali proposti dal *Beneficiario* sono consentiti purché prevedano il recupero di almeno il 25% dell'esposizione bancaria. Il *Finanziatore* che intenda perfezionare accordi a saldo e stralcio deve preventivamente fare richiesta di autorizzazione al *Gestore*.

Articolo 12 – Cause e procedimento di revoca dell'agevolazione

- 1) Il *Gestore* avvia il procedimento di revoca dell'agevolazione nei confronti del *Beneficiario* nei casi in cui accerti:
 - a) che il *Beneficiario* non possedeva i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 delle presenti Disposizioni al momento di presentazione della domanda;
 - b) che la documentazione presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del *Beneficiario* contiene dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo*;
 - c) che un nuovo soggetto, privo dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 è subentrato nel *Finanziamento*;
 - d) che il *Beneficiario* è destinatario di provvedimenti giudiziari: per violazione di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali ovvero che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (ai sensi degli articoli 30, comma 3 e 80, comma 1 e successivi del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50);
- 2) Rilevato quanto sopra, il *Gestore* comunica al *Beneficiario* e al *Finanziatore* l'avvio del procedimento, assegnando un termine di 30 giorni dalla ricezione per la presentazione delle controdeduzioni, esaminate le quali il *Gestore* delibera, con provvedimento motivato, la revoca dell'intervento, ovvero l'archiviazione del procedimento. Il *Gestore* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.
- 3) In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, si applica quanto previsto dall'articolo 11 della L.R. 5/2000 e dall'articolo 9 del Dlgs 123/ 1998.

Articolo 13 – Cause e procedimento di inefficacia della Garanzia

La *Garanzia* è inefficace quando:

- è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, determinanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del *Fondo* (come, ad esempio, la sussistenza in capo al *Beneficiario*, dei requisiti di cui all'art. 5), che il *Finanziatore* avrebbe dovuto verificare con la dovuta diligenza professionale;
- il *Finanziamento* non rispetta i requisiti previsti all'articolo 8; non è stato perfezionato entro i termini di cui all'articolo 9;
- si sono verificate gravi irregolarità che hanno aggravato o concorso ad aggravare la perdita a carico del *Fondo*, attribuibili al *Finanziatore*;
- non sono stati trasmessi al *Gestore* i documenti richiesti per l'attività di monitoraggio;
- la richiesta di escussione non è stata trasmessa nei termini previsti dall'articolo 11, ovvero non è stata fornita la documentazione richiesta dal *Gestore* per l'istruttoria della stessa;
- la proposta di accordo transattivo non è stata preventivamente autorizzata dal *Gestore* o non sono state rispettate le condizioni stabilite dal *Gestore*.

Articolo 14 – Monitoraggio e controlli

Il *Gestore*, con cadenza almeno semestrale, verifica un campione pari al 10% delle *Garanzie* ammesse, richiedendo al *Finanziatore* la documentazione attestante il pieno rispetto delle condizioni previste dalle



presenti Disposizioni. Il *Gestore* procede inoltre alla verifica del pieno rispetto delle condizioni previste dalle presenti Disposizioni al momento dell'escussione della *Garanzia*.

L'accertato mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti Disposizioni comporta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 12 e /o l'inefficacia della *Garanzia* ai sensi dell'articolo 13.

Per tutta la durata della *Garanzia* sono previsti in favore del *Gestore* i seguenti obblighi informativi da parte dei *Finanziatori*: ogni informazione dagli stessi acquisita concernente i *Beneficiari* che abbia riflessi sulla *Garanzia*, ivi compresi variazioni, modifiche, estinzioni e/o riduzioni anticipate del finanziamento, inadempimenti temporanei o circostanze anomale che venissero a loro conoscenza attraverso l'esame dell'andamento del rapporto.

Il *Gestore* effettua un costante monitoraggio sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia del *Fondo*, i cui risultati verranno opportunamente riportati nella "Relazione Semestrale sull'Operatività della Finanziaria Regionale del Veneto" ex art 5 LR 47/1975".

La Regione può effettuare controlli presso il *Gestore* e i *Beneficiari*, direttamente o tramite soggetti a ciò incaricati, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Disposizioni.

Articolo 15 - Metodologia di calcolo dell'ESL ("Equivalente Sovvenzione Lorda")

L'ESL correlato alla concessione della garanzia è calcolato come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento a una PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia.

La metodologia di seguito descritta recepisce le indicazioni di cui alle Linee guida per l'applicazione del "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (N 182/2010), notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010.

COSTO TEORICO DI MERCATO DELLA GARANZIA

Il costo teorico di mercato della garanzia tiene conto del fattore di rischio legato alle perdite nette sulle operazioni garantite, dei costi amministrativi di gestione della garanzia e della remunerazione del capitale impegnato.

Pertanto, il costo teorico di mercato di una garanzia è dato dalla seguente formula:

$$[1] I = D * Z * (FR + C + R)$$

dove:

- I = costo teorico di mercato della garanzia
- D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia
- Z = misura della copertura della garanzia rispetto al finanziamento D (in percentuale), differenziata in relazione alla modalità di intervento del Fondo (misura della garanzia diretta ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia)
- FR = fattore di rischio del regime di garanzia definito come rapporto tra perdite al netto dei recuperi e totale garantito, differenziato fra operazioni per investimenti e operazioni per capitale circolante (in percentuale). Il valore del parametro FR è attualmente pari a: 1,62% nel caso di garanzie concesse a fronte di finanziamenti per investimenti e 2,46% nel caso di garanzie a fronte di finanziamenti per il capitale circolante
- C = costi amministrativi (in percentuale). Il valore del parametro C è attualmente pari a 0,60%
- R = remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale). Il valore del parametro R è attualmente pari allo 0,32%

CALCOLO DELL'EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Per determinare l'intensità dell'aiuto concesso alle PMI, espresso in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è applicato il "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia) e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

Ai fini della quantificazione dell'ESL per le garanzie concesse dal Fondo, di seguito si riportano le metodologie di calcolo, distinte in relazione alla durata dell'operazione e alla natura delle commissioni dovute dai soggetti richiedenti.



Nel caso di durata della garanzia inferiore a un anno, l'ESL sarà dato dalla differenza fra I, costo teorico di mercato della garanzia, e il costo effettivo della garanzia del Fondo; utilizzando la [1] si ottiene:

$$[2] \text{ ESL} = D * Z * [(FR + C + R) - G]$$

dove:

G = costo effettivo della garanzia pari alla commissione dovuta dal soggetto richiedente per la concessione della garanzia del Fondo

Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore a un anno, i differenziali fra i premi teorici di mercato e i premi effettivamente versati al Fondo a ogni scadenza, sono attualizzati alla data di concessione della garanzia, sulla base del vigente tasso di riferimento comunitario (i), di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GUUE C 14 del 19.1.2008.

In tal caso, pertanto, il calcolo dell'ESL è dato dall'applicazione delle seguenti formule.

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni annuali:

$$[3] \text{ ESL} = \Sigma (It - Gt) (1 + i) - t$$

dove:

i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;

It = costo teorico di mercato della garanzia relativo all'anno t calcolato secondo la formula [1] in cui D rappresenta il debito residuo all'anno t del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i;

Gt = costo effettivo della garanzia pari alla commissione annua dovuta dal soggetto richiedente per la concessione della garanzia del Fondo nell'anno t;

t = tempo espresso in anni (la frazione viene conteggiata per un anno intero).

Nei casi in cui è previsto il pagamento di commissioni una tantum:

$$[4] \text{ ESL} = \Sigma It (1 + i) - t - Pu$$

dove:

Pu = (D*Z*G) = importo della commissione una tantum dovuta dal soggetto richiedente per la concessione della garanzia del Fondo

Le formule [2], [3], [4] sono applicate per ogni modalità di intervento del Fondo.

La durata massima delle garanzie a cui si applica il presente metodo di calcolo dell'ESL è di 30 anni.

Articolo 16 – Informazioni e trasparenza

Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a rendere disponibile per la consultazione il presente Atto sul proprio sito internet: www.venetosviluppo.it.

Veneto Sviluppo S.p.A., inoltre, si impegna a dare ampia pubblicità allo strumento finanziario di cui al presente Atto, attraverso il proprio sito internet e mediante riunioni e informative specifiche.

Articolo 17 – Accordi per attività promozionale

Il Gestore formalizzerà con i Finanziatori idonei accordi finalizzati a garantire la promozione degli strumenti individuati nel presente Documento.

